



COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

ORDINANZA N. 31 del 30-04-2024

Oggetto: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*). ANNO 2024.

IL SINDACO

Vista la nota del Dipartimento di Prevenzione della ASUFC AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE prot. 54644 - P/GEN/ASUFC del 05.04.2024, pervenuta in data 08.04.2024 ed assunta al prot.9467, di richiesta, in una logica collaborativa, di adottare idonei provvedimenti rivolti alla popolazione per evitare/limitare la diffusione nel territorio comunale della zanzara tigre;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e della Zanzara Comune (*Culex pipiens*);

Considerato che anche in Italia nel 2007 e nel 2017 si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, e che nel 2018 si sono verificati numerosi casi di West Nile in Europa, e che l'Italia risulta essere una Nazione ancora interessata da eventi che rappresentano situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirus;

Rilevata la presenza sul territorio delle zanzare tigre e di altri tipi di zanzare, possibili vettori di arbovirus, che potrebbero favorire l'insorgenza di casi di malattia in residenti a seguito di casi importati;

Rilevato negli anni scorsi che il territorio del Friuli Venezia – Giulia è stato oggetto di colonizzazione più o meno diffusa e massiccia anche di altri tipi di zanzare del genere *Aedes* quali: *Aedes Koreicus* (zanzara coreana) e *Aedes Japonicus* (zanzara giapponese) possibili portatrici di virus quali Chikungunya, Dengue, Encefalite Giapponese e Zika Virus;

Visto l'aumento globale dei casi di Dengue come segnalato nella nota del Ministero della Salute – Ufficio 5 – Prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale n. 8795 del 21/03/2024, con cui si raccomanda di:

- potenziare tutte le azioni di bonifica ambientale previste mirate a ridurre i siti di proliferazione e di riparo delle zanzare;
- provvedere alla predisposizione, previa programmazione, di misure locali di monitoraggio e di contrasto dei vettori;
- di incoraggiare comportamenti attivi di prevenzione e controllo dei vettori a livello individuale e nella comunità;

Considerato, pertanto, il rischio igienico sanitario che la puntura di zanzara può comportare, oltre al notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne, nei confronti dell'uomo e degli animali;

Vista l'esigenza di provvedere ad incrementare ogni azione idonea ad evitare l'ulteriore diffusione del fenomeno;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi umani, accertati o sospetti, di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Evidenziato che la lotta agli adulti di zanzara è da considerare solo in via straordinaria, inserita all'interno di una logica di lotta integrata e mirata su siti specifici, dove i livelli di infestazione hanno superato la "ragionevole soglia di sopportazione";

- che la lotta integrata si basa prioritariamente sull'eliminazione dei focolai di sviluppo larvale, sulle azioni utili a prevenirne la formazione, sull'applicazione di metodi larvicidi;

- che l'intervento adulticida assume quindi la connotazione di intervento a corollario e non deve essere considerato mezzo da adottarsi a calendario ma sempre e solo a seguito di verifica del livello di infestazione presente;

- che peraltro l'immissione nell'ambiente di sostanze tossiche è da considerare essa stessa una fonte di rischio per la salute pubblica, e che comporta un impatto non trascurabile sull'ambiente, e vada quindi gestita in modo oculato ed efficace;

Considerata la necessità di disporre di misure straordinarie che si rivolgano alla generalità della popolazione presente sul territorio comunale, ai soggetti pubblici e privati, alle imprese ed ai responsabili di aree particolarmente critiche ai fini della proliferazione del fenomeno, quali cantieri, depositi, aree dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, scarpate, orti, vivai, serre, depositi di copertoni anche temporanei, attività di rottamazione e di stoccaggio di materiali di recupero, cimiteri e altre attività industriali, artigianali e commerciali che possono dar luogo anche a piccole raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale;

Atteso comunque che l'Amministrazione comunale è chiamata ad attuare interventi straordinari di disinfezione delle zanzare utilizzando anche le risorse finanziarie annualmente destinate di cui alla Legge Regionale 02.01.1985, n. 2;

Visto il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025, approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15/01/2020;

Visto il "Piano 2022 Regionale per l'implementazione del Piano Nazionale Arbovirosi 2020 – 2025" allegato alla Delibera n. 1368 del 23/09/2022 – Regione Friuli Venezia Giulia;

Considerato che le zanzare del genere *Aedes* depongono le uova in ogni contenitore ove è presente acqua stagnante e che le stesse, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse in acqua, danno origine allo sviluppo di larve e quindi di esemplari adulti principalmente nel periodo da aprile ad ottobre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione degli insetti vettori di arbovirosi, adeguate misure di prevenzione atte ad evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tali insetti;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 – n. 1265 e s.m.i.,

Vista la legge 23 dicembre 1978 - n. 833 e s.m.i. (Istituzione del servizio sanitario nazionale),

Vista la legge regionale 13 luglio 1981 – n. 43 e s.m.i. (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica)

ORDINA

1. A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità o uso di aree o spazi esterni (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri

commerciali, gestori di impianti sportivi, ecc.), è fatto obbligo di:

- a. evitare l'abbandono** temporaneo o definitivo negli spazi aperti - pubblici e privati- compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, **di contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- b. procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, **allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta** e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- c. trattare l'acqua** presente in tombini, griglie di scarico, caditoie, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, ed in tutti gli altri spazi di raccolta (quali ad esempio cortili, parcheggi ecc.), **ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida**.
- d. tenere sgombre tutte le aree** già indicate ai commi precedenti da qualsiasi materiale che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- e. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti** di ogni genere in modo da evitare il ristagno di acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- f. provvedere al taglio periodico dell'erba nei cortili e nei terreni scoperti** dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte o improduttive;
- g. mantenere** in perfetta efficienza le grondaie, evitando la presenza nelle stesse di foglie o altro materiale che possa causare il ristagno di acqua;
- h. effettuare regolari manutenzioni delle vasche e delle fontane ornamentali**, accertandosi che non vi siano perdite di acqua nell'impianto. È anche opportuno introdurre **pesci larvivori** (come i pesci rossi o la Gambusia) in alternativa all'impiego di prodotti di sicura efficacia larvicida;
- i. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio oppure eseguire adeguati trattamenti larvicidi**.

2. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che a qualsiasi titolo hanno l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, fossi, aree incolte e aree dimesse, è fatto obbligo di:

- a. mantenere** le aree libere da qualsiasi materiale, sterpaglia, rifiuti, ecc. che possa determinare, in qualsiasi modo e/o maniera, un rifugio per gli insetti adulti, o che possa favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.
- b. trattare** periodicamente, da aprile ad ottobre, con prodotto antilarvale i fossati, soprattutto quelli con elevata carica organica, ricchi di vegetazione e a lento deflusso, in quanto rappresentano importanti focolai di sviluppo per *Culex pipiens*; in presenza di pesce si consiglia l'impiego di *Bacillus thuringiensis var israelensis* e *Bacillus sphaericus*.

3. A tutti i conduttori di orti, è fatto obbligo di:

- a. eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- b. sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- c. chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

4. Ai proprietari o ai responsabili o ai soggetti che hanno a qualsiasi titolo l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, è fatto obbligo di:

- a. adottare tutti i provvedimenti e/o accorgimenti necessari per evitare il formarsi di raccolte d'acqua**, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso al fine di impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- b. assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfezione** dei potenziali focolai larvali.

5. Ai gestori/responsabili di depositi, anche temporanei, di copertoni per l'esercizio di attività di riparazione, rigenerazione e vendita, nonché a coloro i quali detengono a qualsiasi titolo

copertoni, è fatto obbligo di:

a. stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

b. assicurare, nei riguardi dei materiali copertoni stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali;

c. svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, **prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.**

6. Ai gestori/responsabili di qualsiasi cantiere, è fatto obbligo di:

a. evitare raccolte di acqua in aree di scavo, in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi devono essere dotati di copertura ermetica, oppure devono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

b. sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

c. provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;

d. assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, **trattamenti di disinfestazione** dei potenziali focolai larvali.

7. Ai gestori dei cimiteri e ai cittadini che li frequentano, è fatto obbligo di:

a. adottare tutte le misure necessarie ad evitare il formarsi di raccolte d'acqua;

b. rimuovere tutti i sottovasi; in alternativa dovranno essere riempiti di sabbia;

c. introdurre ad ogni ricambio d'acqua nei vasi con fiori freschi un prodotto antilarvale oppure riempire i vasi con sabbia bagnata; in caso di utilizzo di fiori secchi il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se posto all'aperto;

d. tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli annaffiatori o simili) **dovranno essere svuotati e sistemati in modo tale da evitare la formazione di raccolta d'acqua in caso di pioggia.**

8. Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori/cassonetti e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, è fatto obbligo di:

a. stoccare i contenitori/cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

b. svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

c. assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili.

9. Ai proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati, è fatto obbligo di:

a. eseguire l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;

b. sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

c. chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli **eventuali serbatoi d'acqua**;

d. eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti, qualora necessari, **nei contenitori di piante e fiori** destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

10. Gli interventi adulticidi in aree private sono vietati; ovvero possono essere effettuati esclusivamente in casi eccezionali di infestazioni localizzate di particolare consistenza, previo parere da parte dell'Azienda Sanitaria.**11. Condizioni per l'effettuazione dei trattamenti previsti nell'Ordinanza**

I trattamenti previsti dall'Ordinanza possono essere eseguiti direttamente da parte degli stessi proprietari/utilizzatori oppure avvalendosi di imprese specializzate di disinfestazione.

La **periodicità dei trattamenti** deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; in ogni caso, il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia.

Deve essere conservata la **documentazione** attestante l'avvenuto trattamento, che deve essere esibita agli incaricati della vigilanza, consistente in almeno uno dei seguenti documenti:

- a. gli scontrini d'acquisto del prodotto;
- b. le fatture dei trattamenti o le dichiarazioni dell'impresa specializzata che ha effettuato i trattamenti;
- c. le autocertificazioni delle azioni, effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti.

In caso di indisponibilità al momento del controllo di tale documentazione, la stessa dovrà pervenire all'organo che ha eseguito l'accertamento, entro cinque giorni dallo stesso.

AVVERTE

1. che le accertate violazioni a tutti i punti e commi della presente ordinanza, fatte salve eventuali ulteriori azioni di carattere penale, prevede, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 4/2003 e successive modificazioni e della L. 689/81 e successive modificazioni, **una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00** Alla sanzione pecuniaria conseguirà l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati o l'obbligo di eseguire i trattamenti.

2. qualora si ravvisi la possibile proliferazione dei focolai larvali e la conseguente presenza particolarmente elevata di zanzare, a seguito di accertamento effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, l'Amministrazione ingiunge l'adozione di specifici accorgimenti volti a contrastare il fenomeno. La mancata adozione di tali accorgimenti comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 500,00**.

All'accertamento della violazione conseguirà comunque l'obbligo della rimozione degli impianti/strutture/materiali inadeguati e l'obbligo di eseguire i trattamenti e di adottare gli accorgimenti imposti.

DISPONE

che alla vigilanza sul rispetto della presente ordinanza, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni provvedono, per quanto di competenza, il corpo di Polizia Municipale, l'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale", gli agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, il Corpo Forestale dello Stato, il corpo delle guardie ecologiche.

1. che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite avviso sul sito web istituzionale e all'albo pretorio ON-LINE del Comune di Codroipo;
2. che chiunque ha interesse può presentare ricorso contro il presente atto al TAR territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
dott. Guido NARDINI

F.to Nardini Guido

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate)

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE di documento informatico in ottemperanza alle vigenti regole tecniche ai sensi degli art. 23, 23-bis e 23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005 (CAD) e s.m.i. e norme collegate

Ordinanza N. 31 del 30-04-2024 Copia analogica conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo alla data di sottoscrizione

Codroipo, li 30-04-24

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 31 del 30-04-2024

Oggetto: EMISSIONE DI ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DA ZANZARA TIGRE (*Aedes albopictus*) e ZANZARA COMUNE (*Culex pipiens*). ANNO 2024.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 31-10-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 445.

COMUNE DI CODROIPO li IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
30-04-2024

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO